

TRIBUNALE DI FERMO - SEZIONE FALLIMENTARE

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

ai sensi dell'art. 161 l. fall.

per la società CONCERIA GARDENIA S.r.l. in Liquidazione con sede in Via Verdi n.5 a Porto Sant'Elpidio (FM) cod.fisc e p.iva 01397230440, numero REA FM – 132529 in persona del liquidatore, sig.ra Mirna Pelacani nata a Civitanova Marche (MC) il 17.8.1965 CF PLCMRN65M57C770J, all'uopo autorizzata dalla delibera ex art.152 L.F. assunta davanti al Notaio Luchetti di Civitanova Marche in data 14.11.2019 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'Avv. Andrea Paolucci (CF PLCNDR79A11C770H) del Foro di Macerata presso il cui studio, in Civitanova Marche (MC) Corso Umberto I n.50, elegge domicilio ai fini del presente procedimento, indirizzo PEC: avvandreapaolucci@cnfpec.it - fax 0733.811374;

premessò che

- la società Conceria Gardenia SRL veniva costituita in data 15.2.1994, iscritta al REA al n. FM – 132529 (visura storica – doc. 2);
- fin dalla sua costituzione nel 1994 ha tenuto regolare contabilità, non è stata dichiarata fallita e neppure è stata ammessa a procedura di concordato preventivo essendo stata dichiarata inammissibile la domanda presentata il 20 novembre 2018;
- la grave situazione del mercato e dell'azienda ha reso necessario il ricorso a strumenti giudiziali e concordati della crisi;
- l'istante intende proporre ai propri creditori un **nuovo e migliorativo** piano concordatario ex art. 161 L.F. **garantito** per il pagamento delle spese in prededuzione, per l'integrale saldo dei privilegiati e garanzia del soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari;

Io sottoscritta Sig.ra Mirna Pelacani - CF PLCMRN65M57C770J, in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro-tempore della **CONCERIA GARDENIA SRL IN LIQUIDAZIONE** con sede in Porto Sant'Elpidio (FM) (CF 01397230440) delego a rappresentare e difendere la stessa e nomino quale mio difensore e procuratore in merito alla procedura di AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO ai sensi dell'art. 161 l. fall., in ogni sua fase, l'Avv. Andrea Paolucci del Foro di Macerata, conferendo allo stesso, tutti i poteri previsti dalla legge, ivi compreso quello di presentare memorie, di discutere oralmente, di farsi sostituire e rappresentare, di integrare la proposta, di rinunciare agli atti del giudizio e con lo stesso eleggo domicilio presso il suo studio di Civitanova Marche (MC) Corso Umberto I n.50 pec avvandreapaolucci@cnfpec.it.

Conceria Gardenia SRL in Liquidazione

Il legale rappresentante pro-tempore

Mirna Pelacani



La firma è autentica.
Avv. Andrea Paolucci



- la società ha avanzato nel luglio 2018 una proposta in via stragiudiziale di adesione ad un accordo di ristrutturazione ex art.182.bis legge fallimentare proponendo ai chirografari il pagamento di una somma pari al 30% del capitale entro il termine massimo di due anni dalla omologa dell'accordo di ristrutturazione (doc. 4). Tale proposta ha raccolto l'adesione di oltre il 40% dei creditori alla data del settembre 2018 (doc. 5), tanto che la società istante ha richiesto ai creditori di attendere il termine del 31 ottobre 2018 per la verifica della fattibilità dell'accordo (doc. 6). Nel mentre alcuni creditori non aderenti hanno comunicato di voler procedere giudizialmente ed in particolare la società Professional Crust SPA ha notificato in data 18.10.2018 un decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa per euro 166.115,58 oltre interessi e spese (doc.7). Ciò ha reso necessario il deposito nel novembre 2018 della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 LF volta anche a verificare la possibilità di poter comunque depositare entro il termine che il Tribunale avrebbe assegnato un ricorso ex art.182 bis LF per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

– nell'interesse della massa creditrice, si è ritenuto opportuno ricorrere alla presentazione della predetta istanza al fine di tutelare il miglior soddisfacimento dei creditori, anche in ragione delle azioni giudiziali intraprese da parte di alcuni singoli;

– con decreto del 21.11.2018 il Tribunale di Fermo (doc. 8), visto l'art.161 commi 6 e 8 L.Fall., ha fissato il termine fino al 21 marzo 2019 per il deposito della proposta di concordato preventivo;

- il Tribunale ha disposto che la ricorrente depositasse periodicamente la situazione finanziaria aggiornata dell'impresa unitamente ad una breve relazione informativa e tali adempimenti sono stati puntualmente rispettati;

- il Tribunale ha altresì disposto che tutti gli atti di straordinaria amministrazione dovessero essere preventivamente autorizzati dal Tribunale ove documentati e adeguatamente motivati i caratteri di urgenza ed utilità;
- in data 30 gennaio 2019 è stato incaricato il perito Dr. Pierluigi Terribili che ha proceduto alla valutazione di stima dei beni del magazzino, dei macchinari e degli impianti di proprietà della Conceria Gardenia SRL nell'ottica di una corretta valutazione della liquidazione;
- ricevuta la comunicazione del decreto del Tribunale, la Conceria Gardenia SRL ha subito provveduto ad informare tutti i creditori tramite PEC. In particolare è stato assegnato ai creditori il nuovo termine del 31 dicembre 2018 per aderire alla proposta di adesione all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis LF. In detto termine non sono pervenute ulteriori adesioni e quindi la società ha proceduto alla redazione della proposta di concordato preventivo depositata il 21 marzo 2019 – doc. 9 - (procedura n.16/2018 RCP Tribunale di Fermo);
- con decreto del 16 aprile 2019 il Tribunale evidenziava alcuni aspetti da chiarire. Il Tribunale concedeva termine di giorni 15 per rendere chiarimenti e fissava udienza al 21 maggio 2019;
- dopo il deposito dei chiarimenti, con decreto del 9 luglio 2019 il Tribunale si soffermava su alcuni aspetti da chiarire anche all'esito delle memorie depositate;
- con memoria depositata in data 4 settembre 2019 la proponente forniva ulteriori chiarimenti;
- con Decreto del 15 ottobre 2019 (doc. 10), il Tribunale di Fermo dichiarava INAMMISSIBILE la proposta di concordato essenzialmente rilevando la mancanza di idonee garanzie circa l'obbligo di assicurare un pagamento non inferiore al 20%

ai creditori chirografari ex art.160 ultimo Legge Fallimentare ed articolo 161 comma 2 lettera e) Legge Fallimentare;

- in relazione ai rilievi del Tribunale, la società Conceria Gardenia SRL in Liquidazione ha strutturato un NUOVO e MIGLIORATIVO piano concordatario.

La nuova proposta assume un carattere diverso dalla precedente ed è migliorativa, nel complesso, delle ragioni creditorie oltre ad essere ovviamente volta a superare i limiti connessi al provvedimento di inammissibilità tramite la **presentazione di idonee garanzie per il pagamento delle soglie minime necessarie** in base al disposto della Legge Fallimentare;

- in data 19 dicembre 2019 veniva notificata alla Conceria Gardenia SRL in Liquidazione l'istanza di fallimento del creditore Professional Crust SPA con udienza fissata per il 29 gennaio 2020 ore 10.00 (procedimento 125/2019) – doc. 11;

– competente, ai sensi dell'art. 161 L.F., a decidere della presente domanda di concordato preventivo è il Tribunale di Fermo, nel cui circondario la ricorrente ha la propria sede legale;

– la società possiede tutti i requisiti soggettivi per ricorrere alla procedura di concordato preventivo, come evidenziato nella visura camerale e dai bilanci degli ultimi tre esercizi;

– la società possiede tutti i requisiti oggettivi per ricorrere alla procedura di concordato preventivo, trovandosi in evidente stato di crisi, come si evince dalla complessiva esposizione debitoria e da quanto più sotto previsto;

- è stato affidato un nuovo incarico al professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), L.F., che con la propria relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Il professionista è

stato individuato nel Dr. Alessandro Felicioni con studio in Via San Francesco d'Assisi n.7 a Porto Sant'Elpidio (FM).

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 L.F. la ricorrente Conceria Gardenia SRL in Liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo e, a tal fine,

espone quanto segue

PREMESSA SULLA NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO

Considerato il provvedimento di inammissibilità del Tribunale di Fermo dell'ottobre 2019 in merito alla precedente proposta di concordato, la proponente ha lavorato negli ultimi 3 mesi per superare i rilievi emersi ed ha quindi provveduto;

A) ad ottenere e presentare al Tribunale una **fidejussione personale** del socio Sig. ILARIO PELACANI per un ammontare massimo di **euro 150.000,00** per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Conceria Gardenia SRL in Liquidazione nei confronti dei creditori della società e per le spese di giustizia nell'ambito della procedura di concordato preventivo (doc. 12);

B) a **garantire l'obbligazione** di pagamento relativa all'acquisto dei macchinari ed impianti da parte della società GEVOPEL SRL tramite la messa a disposizione della procedura di **unità immobiliari** site in Monte Urano (FM) alla Via Monti Sibillini n.47, 49 e 51 aventi valore di mercato complessivamente stimabile in **Euro 150.000,00** (doc. 13 articolo 3 pagina 4);

C) ad attivare una procedura davanti all'Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno presso la Commissione Provinciale di Conciliazione al fine di giungere nel novembre 2019 all'accordo con tutti gli ex dipendenti per la **RINUNCIA in via definitiva alla obbligazione solidale** della Conceria Gardenia SRL in Liquidazione per il pagamento della quota di TFR maturata dalla data di assunzione al 16 luglio

2018 (doc. 14). Tali rinunce, unitamente alla dichiarazione della Gevopel SRL di rinunciare alla rivalsa nei confronti di Conceria Gardenia SRL in ipotesi di omologa della procedura di concordato preventivo (doc. 15), hanno comportato una notevole riduzione degli accantonamenti necessari con conseguente **beneficio dei creditori chirografari** che vedono aumentare la proposta di pagamento al 40,82% ed un **migliore e semplificato** cronoprogramma dei pagamenti.

Ciò premesso, si rappresenta quando segue:

1) Le vicende storiche delle società e le cause della crisi

Conceria Gardenia s.r.l. in liquidazione (d'ora in poi "la Società") ha quale oggetto sociale l'esercizio di attività di lavorazione e rifinizione di pelli grezze e semilavorate ed il commercio all'ingrosso ed al minuto di pellami, cuoio, articoli per calzature e pelletterie.

La società Conceria Gardenia srl (ora in liquidazione) è stata costituita in data 15/02/1994 con atto a rogito del Dott. Alfonso ROSSI, notaio in Porto Sant'Elpidio FM, rep. 58768/4960. Fin dalla costituzione, la società ha avuto per oggetto sociale: "la lavorazione e rifinizione di pelli grezze e semilavorate, il commercio all'ingrosso e al minuto di pellami, cuoio, articoli per calzature e pelletterie, prodotti chimici per calzature e pelletterie, foderami, capi di abbigliamento in pelle e cuoio, pellicceria, pelletteria ed ogni altro articolo affine ed analogo".

Oltre a tale oggetto prevalente, al fine d'una migliore realizzazione dell'oggetto sociale la società ha nel proprio statuto la possibilità di compiere ulteriori attività in via secondaria, purché tali attività non vengano svolte nei confronti del pubblico o in via prevalente. Si tratta di operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Si tratta di una realtà a gestione familiare, nella quale il fondatore, Sig. Ilario Pelacani, ha assunto, via via, un ruolo di riferimento nel settore conciario del distretto fermano-maceratese della calzatura.

La Società a decorrere dall'anno 1994 ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda con la Gevopel SRL comprensivo degli impianti dei macchinari e dei marchi. Fin dalla sua costituzione la Gardenia ha quindi esercitato la propria attività d'impresa in forza di un contratto di affitto d'azienda stipulato in data 30/06/1994 (rep. N. 63504) a rogito dott. Alfonso Rossi, notaio in Porto Sant'Elpidio (doc. 16); contratto stipulato con la società Gevopel srl, C.F.: 01075720449, riconducibile alla famiglia Pelacani e proprietaria dell'azienda data in godimento.

Soci della Società Conceria Gardenia SRL sono i Sig.ri Pelacani Mirna nata a Civitanova Marche (MC) il 17.8.1965 CF PLCMRN65M57C770J; Pelacani Ilario CF PLCLRI35R08I324H domiciliato a Porto Sant'Elpidio (FM) Viale dei Tigli n.8 e Iancarelli Gabriella CF NCRGRL42B61F632W domiciliata a Porto Sant'Elpidio (FM) Viale dei Tigli n.8.

La Società è stata posta in liquidazione mediante delibera dell'assemblea del 20 luglio 2018. Liquidatore unico è la signora Pelacani Mirna alla quale sono stati conferiti tutti i poteri necessari per la rappresentanza della società e per il miglior espletamento della sua funzione. La relativa nomina è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Fermo in data 1 agosto 2018.

La Società versa in stato di crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 l. fall., in conseguenza di molteplici fattori. Innanzitutto i costi elevati non riuscivano ad essere controbilanciati dai ricavi. La crisi delle imprese del settore calzaturiero che sta colpendo in particolare la Regione Marche ed il comprensorio del fermano ha infatti causato non solo un calo di richiesta di lavorazioni, ma anche una riduzione

dei margini ed una difficoltà di incasso dei crediti. La situazione finanziaria della società l'ha costretta nel corso degli anni a ricorrere con continuità e sempre maggiori costi al credito bancario con conseguente pagamento di oneri che hanno azzerato qualsiasi possibilità di utile ed hanno aggravato l'esposizione debitoria complessiva.

La causa della crisi è da individuare nell'involuzione che ha colpito l'intero settore calzaturiero, con particolare accanimento per alcuni distretti quali quello fermano maceratese.

La crisi finanziaria complessiva ha altresì rivestito un ruolo importante nel peggioramento delle condizioni di efficacia ed efficienza della società.

Alcuni incassi mancati da clienti importanti, l'irrigidimento degli istituti di credito nella concessione di finanza anche solo autoliquidante e l'aumento degli interessi passivi, anche a seguito del peggiorare dei rating di affidabilità, hanno via via eroso i margini reddituali dell'attività svolta.

Fino all'esercizio 2017 non sembravano prospettarsi situazioni di profonda crisi; l'anno si chiudeva infatti con risultato in termini di fatturato e redditività soddisfacente.

Nel corso del 2018 il precipitare della situazione ha indotto la società dapprima a tentare il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis l.f. e, naufragato lo stesso, a presentare ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo.

La Conceria Gardenia SRL è una azienda storica nel settore che per oltre 20 anni ha "gestito" l'azienda GEVOPEL nata nel 1986. Infatti nel luglio del 1994 l'azienda di esclusiva proprietà della GEVOPEL SRL – visura CCIAA doc. 17 - (dopo 8 anni di proficua attività) veniva concessa in affitto per atto del Notaio Dr. Alfonso Rossi

alla Conceria Gardenia SRL costituita nel febbraio dello stesso anno, società che onorerà il contratto pagando con regolarità i canoni di affitto per ben 24 anni sviluppando l'azienda e garantendo costantemente una forza lavoro di circa 10-15 dipendenti. Tra l'anno 2017 e l'anno 2018 la Società proponente si è trovata in stato di crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 l. fall., in conseguenza di molteplici fattori al punto da non consentirle di onorare il corrispettivo del canone per l'affitto dell'azienda nei confronti di Gevopel SRL arrivando a maturare un debito di oltre 86.000,00 Euro.

La società non è stata più in grado di onorare neppure il corrispettivo del canone per l'affitto dell'azienda nei confronti di Gevopel SRL arrivando alla necessità di restituire la stessa e di cessare l'attività di impresa. La decisione è stata sofferta ma necessaria anche in ragione della salvaguardia dei lavoratori della società istante: va infatti considerato che la società Gevopel SRL in sede di restituzione della azienda ha garantito la continuazione del rapporto di lavoro con tutto il personale in forza alla Conceria Gardenia SRL alla data del 16 luglio 2018 (doc. 18).

I crediti ed i beni della Conceria Gardenia SRL sono stati analiticamente ricostruiti e valutati nella prospettiva liquidatoria al fine di mettere a disposizione dei creditori ogni importo disponibile.

2) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Viene depositata una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al 31.12.2019 (doc. 19). Essa si sostanzia in un bilancio al 31.12.2018 secondo la definizione civilistica dell'art.2423 c.c. e della successiva situazione patrimoniale ed economica al 31.12.19 con la precisazione che, in pendenza della prima domanda di concordato preventivo, la società ha depositato in Tribunale nel corso del 2019 le dovute relazioni periodiche ed ha operato sotto il

controllo del nominato Commissario Giudiziale Dr.ssa Barbara Vallasciani. L'operatività dell'azienda nell'anno 2019 è stata minima avendo la società cessato l'attività nella prospettiva della liquidazione. Il grado di aggiornamento della documentazione prodotta rappresenta con idoneo livello di veridicità la situazione della società in quanto la stessa è stata posta in liquidazione nel 2018 e sostanzialmente non ha svolto alcuna attività nei primi giorni del 2020. Vengono comunque depositati gli ultimi quattro bilanci di effettivo esercizio dell'impresa (2015,2016, 2017,2018 – doc. 3).

3) Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori.

In data 14 febbraio 2019 il Dr. Pierluigi Terribili ha asseverato la relazione tecnico estimativa dei beni mobili di proprietà della Conceria Gardenia SRL in Liquidazione contenente in particolare l'estimo del magazzino pelli e la valutazione dei macchinari (doc. 20).

I beni strumentali sono stati oggetto di perizia di stima e suddivisi in diverse categorie. Il perito ha individuato i seguenti valori di stima dei beni strumentali rinvenuti:

- Macchine elettroniche d'ufficio: euro 5.720,00;
- Macchinari e attrezzature: euro 109.700,00;
- Impianti: euro 14.550,00.

Il tutto per un valore complessivo dei beni mobili strumentali pari ad euro 129.970,00.

Con contratto di affitto di beni mobili del 1 agosto 2018 (avente scadenza il 31 luglio 2022) – doc. 21 - la Gevopel SRL è divenuta utilizzatrice di buona parte dei macchinari di proprietà della Conceria Gardenia SRL in Liquidazione a fronte di un canone mensile di euro 1.500,00 oltre IVA con pagamenti semestrali fino ad oggi

puntualmente onorati. La società ha manifestato concreto interesse a divenire proprietaria di detti macchinari utili a preservare il valore della azienda di cui è tornata in possesso. La Gevopel srl ha quindi presentato offerta irrevocabile di acquisto (doc. 13) per detti beni strumentali per un importo di euro 350.000,00 oltre IVA, da corrispondere, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo presentato da Gardenia, in 12 rate trimestrali a decorrere dal decimo giorno successivo all'omologazione del concordato e con contestuale risoluzione del contratto di affitto di beni mobili.

Anche le giacenze di prodotti finiti e di materie prime sono state oggetto di valutazione. Il perito ha assegnato alle giacenze di magazzino (prodotti finiti e materie prime) un valore complessivo di euro 252.931,00. I beni sono costituiti tutti da pellami dei quali alcuni già lavorati e quindi da considerarsi prodotti finiti ed altri non lavorati e quindi assimilabili alle materie prime.

In data 20 febbraio 2019 la Gardenia ha depositato istanza di vendita di alcuni beni deteriorabili facenti parte del magazzino a seguito di offerta irrevocabile di acquisto presentata dalla Gevopel srl (doc. 23). Il prezzo offerto dalla Gevopel srl, pari ad euro 26.000,00 oltre iva è risultato superiore rispetto a quello periziato dal prof. Terribili che, per i beni oggetto di offerta, è pari ad euro 22.757,00. Con decreto del 26 febbraio 2019, il Tribunale di Fermo ha avviato la procedura competitiva ai sensi dell'articolo 163-bis l.f. all'esito della quale i beni sono stati assegnati alla Gevopel srl che ha puntualmente adempiuto alla obbligazione di pagamento.

Per la residua parte il magazzino dovrà essere posto in vendita al valore di stima al fine di realizzare il valore indicato nella perizia giurata.

I crediti commerciali sono dettagliatamente indicati nel prospetto allegato come doc. 22. Si evidenzia in particolare che il valore di realizzo dei crediti relativi a

procedure concorsuali in corso è stato riportato valutando la percentuale esigibile pari alla proposta di pagamento con moneta concordataria al 20%.

Lo stato analitico ed estimativo delle attività è quindi composto da:

- i beni strumentali (perizia Dr. Terribili – doc. 20);
- le giacenze di magazzino (perizia Dr. Terribili – doc. 20);
- i crediti commerciali (elenco analitico – doc. 23).

Quanto all'elenco dei creditori viene presentato un elenco dettagliato suddiviso per classi (doc. 24). In ossequio ai criteri di omogeneità di situazione giuridica e di interessi economici, di cui all'art. 160, lett. c), l. fall., i creditori, come indicati nella documentazione allegata, possono essere così raggruppati:

I CLASSE: PRIVILEGIATI (amministrazione finanziaria, enti di previdenza) per un totale di Euro 14.071,20;

II CLASSE: CHIROGRAFARI (fornitori) per un totale di Euro 1.433.672,29;

III CLASSE: POSTERGATI (pagamenti socio Ilario Pelacani per garanzia personale nei confronti delle Banche - Gevopel SRL per credito canoni e rivalsa per pagamento TFR dei dipendenti – credito Galdi Salvatori marito di Pelacani Mirna) per un totale di Euro 647.353,47 con rinuncia alla rivalsa.

Tale suddivisione risponde all'esigenza di poter poi operare una corrispondente, razionale distinzione in ordine all'entità, alle modalità ed al tempo dei relativi pagamenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo caratteristiche migliorative rispetto a quelle che si realizzerebbero all'esito di una ipotetica alternativa liquidazione fallimentare, che – si auspica – incontreranno pertanto l'approvazione degli interessati.

4) art.161 Legge Fall. comma 2 lettere c) e d)

Non vi sono titolati di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della Conceria Gardenia SRL in Liquidazione. Non vi sono soci illimitatamente responsabili considerato che la forma societaria è quella della società a responsabilità limitata.

5) Il piano concordatario.

3.1 – Le ragioni del piano

Le ragioni che militano a favore della soluzione concordataria muovono dallo stato di crisi economico-finanziaria della Conceria Gardenia SRL in Liquidazione.

Di qui la necessità per la ricorrente di liquidare integralmente il proprio patrimonio con modalità e tempistiche tali da massimizzarne il ricavato e consentire la migliore soddisfazione del ceto creditorio.

Il piano concordatario proposto appare allora la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfarli nella misura maggiore possibile, in modo certo, tempestivo e nel rispetto della *par condicio*.

Il tempestivo deposito della prima domanda di concordato preventivo e questo secondo ricorso, hanno consentito di evitare azioni esecutive e la formazione di titoli di prelazione da parte di taluni creditori.

3.2 – La struttura del piano

Si illustra di seguito la struttura del piano concordatario. Il piano è squisitamente di natura liquidatoria prevedendo la soddisfazione dei creditori mediante la realizzazione dell'attivo patrimoniale. Rientrano nell'attivo disponibile per i creditori i canoni di affitto dei macchinari (euro 1.500,00 mensili) che la Gevopel srl corrisponde alla Conceria Gardenia SRL in forza del contratto 1 agosto 2018 (doc. 21) e che corrisponderà fino al momento della prevista cessione.

Infatti si evidenzia che la liquidazione dell'attivo si basa, sull'intervento della società Gevopel srl che ha presentato una offerta di acquisto dei macchinari e degli impianti per un ammontare complessivo di euro 350.000,00 oltre IVA subordinata alla omologazione del Concordato (doc. 13). Le somme che devono essere corrisposte da Gevopel SRL diventano 368.000,00 oltre IVA se si considerano anche i canoni d'affitto da corrispondere fino alla data presunta di stipula dell'atto di acquisto dei macchinari stessi. Il pagamento del corrispettivo della compravendita è previsto in 12 rate trimestrali anticipate a decorrere dal decimo giorno successivo alla omologa del Concordato e quindi nel periodo complessivo di tre anni dall'omologazione del concordato preventivo. La società Gevopel srl è titolare di due unità immobiliari su cui non gravano trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli site in Monte Urano (FM) alla via Monti Sibillini nn. 47, 49 e 51, catastalmente individuate:

- al Foglio 3 Particella 763 Sub 15 Categoria C/1 (Negozio) Classe 2 Consistenza 71 mq Superficie Catastale 71 mq Rendita Euro 1.760,09 (doc. 25 – visura catastale);
- al Foglio 3 Particella 763 Sub 12 Categoria C/2 (Magazzino) Classe 1 Consistenza 55 mq Rendita Euro 130,66 (doc. 26 – visura catastale).

Il valore di tali unità immobiliari è stato indicato, nella contabilità della Gevopel srl, in complessivi euro 105.775,97 con un valore di mercato stimabile in complessivi Euro 150.000,00. La Gevopel srl a garanzia del proprio impegno finanziario, in subordine all'omologa della procedura di concordato preventivo, ha messo a disposizione tali immobili (doc. 13).

Le giacenze di prodotti finiti e di materie prime sono state oggetto di valutazione ad opera del prof. Pierluigi Terribili (doc. 20). Il perito ha assegnato alle giacenze di

magazzino (prodotti finiti e materie prime) un valore complessivo di euro 252.931,00. I beni sono costituiti tutti da pellami dei quali alcuni già lavorati e quindi da considerarsi prodotti finiti ed altri non lavorati e quindi assimilabili alle materie prime.

Anche con riferimento alle giacenze di magazzino, la Gevopel srl ha manifestato la volontà di acquisire alcuni dei beni. In particolare in data 20 febbraio 2019 la Gardenia ha depositato istanza di vendita di alcuni beni facenti parte del magazzino a seguito di offerta irrevocabile di acquisto presentata dalla Gevopel srl (doc. 22). Il prezzo offerto dalla Gevopel srl, pari ad euro 26.000,00 oltre iva è risultato superiore rispetto a quello periziato dal prof. Terribili che, per i beni oggetto di offerta, è pari ad euro 22.757,00. Con decreto del 26 febbraio 2019, il Tribunale di Fermo ha avviato la procedura competitiva ai sensi dell'articolo 163-bis l.f. che si è conclusa con l'aggiudicazione.

In definitiva, quindi, il valore delle giacenze di magazzino deve essere assunto per i residui euro 230.174,00 e dovrà essere valorizzato tramite una vendita competitiva avente come prezzo di partenza la stima effettuata dal perito incaricato.

Alla luce di tali premesse, la proposta per i creditori prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e privilegiate e il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari. **Tale percentuale viene individuata nel 40,82% ed è indicata sostanzialmente sulla base delle previsioni di realizzo dei beni.**

3.2.1 – Suddivisione dei creditori in classi

In ossequio ai criteri di omogeneità di situazione giuridica e di interessi economici, di cui all'art. 160, lett. c), 1. fall., i creditori, come indicati nella documentazione allegata, possono essere così raggruppati:

I CLASSE: PRIVILEGIATI (amministrazione finanziaria, enti di previdenza) per un totale di Euro 14.071,20;

II CLASSE: CHIROGRAFARI (fornitori) per un totale di Euro 1.433.672,29;

III CLASSE: POSTERGATI (pagamenti socio Ilario Pelacani per garanzia personale nei confronti delle Banche - Gevopel SRL per credito canoni e rivalsa per pagamento TFR dei dipendenti – credito Galdi Salvatori marito di Pelacani Mirna) per un totale di Euro 647.353,47 con rinuncia alla rivalsa.

Si evidenzia in particolare che in forza dell'atto di risoluzione del contratto di affitto di azienda del luglio 2018 (doc. 18), i ratei tredicesima, le ferie ed alcuni TFR maturati dai dipendenti ex Conceria Gardenia SRL sono stati corrisposti dalla Gevopel SRL. Sempre in forza dell'atto di risoluzione del contratto di affitto di azienda del luglio 2018, i TFR maturati dai dipendenti Conceria Gardenia SRL fino a luglio 2018 dovranno essere corrisposti dalla Gevopel SRL all'atto della cessazione del rapporto di lavoro che sta proseguendo con quest'ultima società. La Gevopel SRL all'atto dell'effettivo pagamento ha diritto al rimborso da parte della Conceria Gardenia SRL in Liquidazione. La Gevopel SRL ha però manifestato l'intenzione di rinunciare al rimborso di tali crediti in ipotesi di omologa della proposta di concordato avanzata da Conceria Gardenia (doc. 15) e quindi tali crediti sono stati considerati tra i postergati.

Per quanto attiene la posizione degli ex-dipendenti di Conceria Gardenia, nell'ottobre 2019 è stata attivata una procedura davanti all'Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno presso la Commissione Provinciale di Conciliazione al fine di giungere nel novembre 2019 all'accordo con tutti gli ex dipendenti per la **RINUNCIA in via definitiva alla obbligazione solidale della Conceria Gardenia**

SRL in Liquidazione per il pagamento della quota di TFR maturata dalla data di assunzione al 16 luglio 2018 (doc. 14).

Le somme erogate dal garante Sig. Ilario Pelacani a titolo di pagamento dei debiti della Conceria Gardenia SRL nei confronti della Carifermo SPA e della MPS SPA sono stati indicati in una apposita classe postergata e non verranno rimborsate anche in ragione della rinuncia alla rivalsa del socio garante.

La soddisfazione dei crediti avverrà come segue (cronoprogramma – doc. 27):

- I CLASSE - PRIVILEGIATI: pagamento integrale entro il termine massimo di sei mesi dalla omologa;
- II CLASSE - CHIROGRAFARI: pagamento nella misura del 40,82%, entro il termine massimo di 3 anni dalla omologazione del concordato con pagamenti rateali anticipati semestrali rispetto al predetto termine appena accumulate le risorse per far fronte alle spese di procedura ed alle somme riservate ai privilegiati;
- III CLASSE - POSTERGATI: nessun pagamento anche in ragione della rinuncia alla rivalsa del Sig. Ilario Pelacani ed alla rinuncia della Gevopel SRL.

3.3 – Riepilogo e previsione di soddisfacimento della massa dei creditori

Il piano concordatario presuppone la liquidazione dei beni aziendali sulla base del seguente schema dell'attivo (doc. 28):

Attivo		
Poste patrimoniali	Valore contabile	Valore di realizzo
Immobilizzazioni materiali	621.411,37 €	350.000,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	330,22 €	0,00 €
Giacenze di magazzino	0,00 €	

*Offertad'acquisto
Gevopel srl*

Crediti vs clienti	119.377,48 €	12.152,20 €
Crediti tributari e previd.	71.933,42 €	56.542,92 €
Altri crediti	31.981,43 €	0,00 €
Disponibilità liquide	11.249,54 €	11.249,54 €
Canoni affitto	9.000,00 €	18.000,00 €
Risconti attivi	368,88	0,00 €
TOTALE	865.652,34 €	678.118,66 €

Le spese di procedura sono state dettagliatamente valutate sulla base dei seguenti dati:

Spese di procedura			
Voci	prevedibile	privilegiato	chirografo
Compenso Commissario Giudiziale	47.759,48 €	0,00 €	0,00 €
Compenso liquidatore giudiziale	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Periti	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre spese di giustizia	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE spese di giustizia	55.959,48 €	0,00 €	0,00 €
Advisor legale e finanziario	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Attestatore	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Periti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oneri di gestione	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Interessi su privilegiati	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondo spese generico	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
TOTALE altre spese	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
TOTALE SPESE DI PROCEDURA	64.959,48 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Alla luce della complessiva situazione debitoria come sopra specificata ed alla suddivisione dei creditori in specifiche classi, la proposta è la seguente:

PROPOSTA	
Attivo disponibile	678.118,66 €
Prededuzioni (+fondi)	64.959,48 €
Privilegiati (più interessi e fondi)	23.888,31 €
Attivo residuo per chirografi	589.270,87 €
Chirografi (più interessi e fondi)	1.443.672,29 €
% di soddisfazione	40,82%

Si precisa che nella relazione dell'attestatore Dr. Felicioni (doc. 29) la proposta è stata oggetto di una Analisi di sensibilità (stress test) dalla quale è emerso che la sommatoria delle disponibilità liquide della società e delle garanzie prestate conducono a concludere per la esistenza quantomeno del **fabbisogno minimo necessario per il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno al 20%** (pagg. dalla 23 alla 26 – doc. 29). Il professionista incaricato attesta in conclusione la fattibilità del piano concordatario nel suo complesso dando atto che la proposta formulata ai creditori, basata sul realizzo degli assets patrimoniali, appare **attendibile, sostenibile e coerente ed è fondata su ipotesi realistiche; la stessa “assicura”, nel senso illustrato nell'apposito paragrafo sullo stress test, una percentuale minima del 20%.**

Nella prospettiva di dare prova della solidità della garanzia prestata dal socio ILARIO PELACANI per il buon esito del concordato (doc. 12) si produce visura catastale delle proprietà immobiliari dello stesso (doc. 30).

3.4 – I tempi di esecuzione del piano concordatario.

In considerazione dei tempi necessari ed ipotizzabili per la cessione del residuo magazzino pelli con gara competitiva, per l'incasso delle somme proposte dalla Gevopel SRL per l'acquisto dei macchinari e degli impianti e per l'incasso dei crediti residui, si ritiene che la liquidazione dell'attivo si possa certamente concludere entro il periodo massimo di 3 anni dalla omologazione del concordato.

Si ritiene, pertanto, che i tempi di adempimento della proposta possano essere indicati come segue (cronoprogramma – doc. 27) :

– I CLASSE - PRIVILEGIATI: pagamento e comunque accantonamento integrale entro il termine massimo di sei mesi dalla omologa;

– II CLASSE - CHIROGRAFARI: pagamento nella misura del 40,82%, entro il termine massimo di 3 anni dalla omologazione del concordato con pagamenti rateali anticipati rispetto al predetto termine appena accumulate le risorse per far fronte alle spese di procedura ed alle somme riservate ai privilegiati.

La veridicità dei dati aziendali esposti dalla ricorrente nella presente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e nei relativi allegati e la fattibilità del piano concordatario nel suo complesso sono state attestate dal Dr. Alessandro Felicioni Commercialista e Revisore Contabile nella Relazione del professionista art. 161, comma III, 1.fall. (doc. 29). La relazione giurata del professionista ex art.160 comma II LF viene prodotta come doc. 31).

3.5 – La convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento

Non v'è dubbio che la proposta concordataria appaia più conveniente per il ceto creditorio rispetto ad una ipotetica dichiarazione di fallimento della società.

In ipotesi di fallimento, infatti, verrebbero meno i 350.000,00 euro offerti dalla Gevopel SRL per i macchinari e per gli impianti complessivamente stimati dal perito Dr. Terribili in un valore di poco superiore ai 100 mila euro.

Con il buon esito del Concordato Preventivo (e quindi con tempi molto più celeri rispetto a quelli fallimentari) i creditori privilegiati verranno integralmente soddisfatti mentre ai creditori chirografari sarà consentito il recupero di una somma sostanzialmente pari al 40% della sorte con garanzia del pagamento di almeno il 20%.

3.6 – Le modalità di esecuzione del piano concordatario

Ai sensi dell'art. 182 l. fall. «se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori ...». Nell'ottica di contenimento dei costi della procedura si ritiene che l'attività di liquidazione giudiziale e di riparto possa essere svolta dal dott. Carlo Paolucci – Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in Civitanova Marche (MC) Via Luigi Einaudi n.108; quest'ultimo ha pattuito un compenso forfettario comprensivo dell'eventuale fase di liquidazione giudiziale, in misura ampiamente inferiore ai minimi tariffari vigenti.

Se ne chiede sin d'ora, quindi, la nomina a liquidatore giudiziale in sede di omologa.

Ciò tanto più ove si consideri che le cessioni dei beni aziendali (magazzino pelli) saranno comunque soggette a gare competitive e che il Commissario Giudiziale conserverà i poteri di vigilanza e sorveglianza circa l'esecuzione del piano concordatario ed i relativi riparti.

In via analitica le modalità esecutive saranno le seguenti:

le somme volta per volta ricavate dal realizzo dell'attivo verranno depositate presso l'istituto di credito che riserverà le migliori condizioni ovvero presso quello indicato dagli organi della procedura.

Il liquidatore provvederà al pagamento di tutti i crediti nella misura come sopra prevista, riconoscendo – ex art. 2749 c.c. – gli interessi legali ai creditori privilegiati.

Per i creditori irreperibili o deceduti e per i crediti contestati od in via di definizione, varrà il disposto dell'art. 180 l. fall., proponendosi a tal fine che le somme rimangano depositate presso l'istituto di credito di cui sopra e che il liquidatore possa provvedere al pagamento dei singoli creditori contro esibizione da parte di costoro del titolo con il quale il credito è stato accertato in via definitiva.

Esauriti i pagamenti, il liquidatore richiederà al Giudice Delegato l'emissione del decreto che accerti l'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, secondo la pacifica prassi fondata sull'applicazione analogica delle norme dettate in tema di concordato fallimentare (art. 136, co. 3, l. fall.).

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, la società Conceria Gardenia SRL in Liquidazione, come sopra rappresentata e difesa

chiede

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con proposta di:

- a) cedere tutto il proprio attivo, con le modalità indicate in ricorso ed incassare ogni credito esistente o sopravvenuto e realizzare le ulteriori attività;
- b) destinare il ricavato della liquidazione patrimoniale ed ogni ulteriore disponibilità finanziaria/attività esistente e sopravvenuta al pagamento, in base alle disponibilità di cassa, delle spese di procedura, delle ulteriori spese in prededuzione nella loro interezza, nella percentuale del 100% per la I CLASSE - PRIVILEGIATI entro il termine di 6 mesi dalla omologa del concordato; nella percentuale del 40,82% (con garanzia di pagamento di almeno il 20%) per la II CLASSE - CHIROGRAFARI

entro il termine massimo di 3 anni dalla omologazione del concordato con pagamenti rateali semestrali anticipati rispetto al predetto termine appena accumulate le risorse per far fronte alle spese di procedura ed alle somme riservate ai privilegiati.

Chiedesi sin d'ora che, in ipotesi di omologazione, il Dr. Carlo Paolucci Commercialista e Revisore dei conti venga nominato Liquidatore Giudiziale, essendo in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la carica.

Con riserva di eventualmente integrare la presente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con offerta migliorativa ove, eventi allo stato non conosciuti, lo rendano possibile e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.

Chiedesi che l'importo da versare alla cancelleria del Tribunale di Fermo ex art. 163 legge fall. venga determinato nella misura del 20% delle spese stimate di procedura (pari ad euro 13.000,00), con concessione del termine di giorni 15 per l'incombente.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) copia conforme della determina del Liquidatore ai sensi dell'art.152 LF del 14.11.19;
- 2) visura storica Società Conceria Gardenia SRL;
- 3) bilanci di esercizio Conceria Gardenia 2015-2016-2017-2018;
- 4) proposta di adesione accordo 182-bis LF;
- 5) adesioni all'accordo 182-bis LF;
- 6) comunicazione ai creditori settembre 2018;
- 7) decreto ingiuntivo Professional Crust TRC PISA;
- 8) decreto Tribunale di Fermo del novembre 2018;
- 9) domanda di concordato del 21 marzo 2019;


- 10) decreto Tribunale di Fermo del 15.10.2019;
- 11) istanza di fallimento Professional Crust e decreto Trib Fermo;
- 12) originale fidejussione socio Ilario Pelacani per euro 150.000,00;
- 13) offerta irrevocabile di acquisto Gevopel SRL del 12.12.2019;
- 14) originali verbali di conciliazione Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno del 21.11.19;
- 15) originale dichiarazione rinuncia Gevopel SRL;
- 16) copia contratto di affitto di azienda 1994;
- 17) visura società Gevopel SRL;
- 18) copia atto di risoluzione di affitto di azienda;
- 19) situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.12.2019;
- 20) relazione di stima perito Dr. Terribili;
- 21) contratto di affitto di beni mobili;
- 22) offerta di acquisto parte pellami del febbraio 2019 e successiva aggiudicazione Gevopel;
- 23) stato analitico ed estimativo delle attività – clienti;
- 24) elenco nominativo dei creditori e classi;
- 25) visura catastale immobile sub 15;
- 26) visura catastale immobile sub 12;
- 27) cronoprogramma;
- 28) stato analitico ed estimativo attività;
- 29) originale relazione professionista art.161 comma III LF (Dr. Felicioni);
- 30) visura catastale Ufficio Ascoli Piceno su Pelacani Ilario;
- 31) originale relazione giurata ex art.160 comma II LF (Dr. Felicioni);
- 32) pattuizione compensi Avv. Paolucci;

33) valutazione patrimoniale Gevopel SRL del 31 luglio 2019.


Con ossequio.

Fermo, li 20 gennaio 2020

Conceria Gardenia SRL in Liquidazione


Mirna Pelacani


Anche per autentica della sottoscrizione Avv. Andrea Paolucci




Sottoscrivono il presente ricorso:

Per rinuncia al credito per emolumenti subordinatamente all'omologa del
concordato - Sig. Galdi Salvatore



Per rinuncia alla rivalsa sulle somme versate a Carifermo SPA e MPS SPA quale
garante - Sig. Ilario Pelcani



TRIBUNALE DI FERMO DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 GEN 2020
N. ILCANCELLIERE 